

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Ordine dei Biologi della Lombardia, con sede in Assago (MI) Viale Milanofiori, Strada 1, Palazzina F, C. F. 97916730159, qui di seguito denominato "OBL", rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore nella persona del Dott. Rudy Alexander Rossetto

e

CONFIMEA SANITA', con sede in Roma, Via Via Cesare Beccaria, 16, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito CONFIMEA);

nel seguito singolarmente denominate "Parte" e congiuntamente "Parti"

Premesso che

OBL, alla luce della recente riforma varata con legge 11 gennaio 2018, n. 3, è un ente pubblico non economico e agisce, nel territorio della Lombardia, quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; in tale ambito:

- promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
- partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti e alle attività formative;
- concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine stesso e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale.
- Promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;

Confimea Sanità è una federazione che

- rappresenta le imprese e i professionisti del settore sanitario, promuovendo iniziative per la tutela dei lavoratori, l'innovazione e la sostenibilità del sistema sanitario;
- opera come ente bilaterale attraverso Ebigen, fornendo servizi di conciliazione, agenzie per il lavoro e collaborando con le migliori strutture di formazione;
- è al fianco degli imprenditori e sta concentrando gli sforzi affinché le aziende possano ottemperare alla Direttiva 2024/1760/UE, supportando la redazione del bilancio ESG per facilitare l'accesso ai fondi del PNRR e promuovere strategie di crescita sostenibile;

Le parti hanno convenuto sull'opportunità di stabilire interazioni stabili, che includano la realizzazione di progetti rilevanti in ambito scientifico e di formazione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Protocollo Quadro contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo.

Art. 2 Oggetto

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra OBL e CONFIMEA SANITA' che favorisca l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.

L'obiettivo comune è quello di stabilire, tra le parti, interazioni stabili, che includano la realizzazione di progetti rilevanti in ambito scientifico e di formazione.

In relazione a ciascuna iniziativa saranno, di volta in volta, regolati in maniera puntuale in appositi accordi, i rapporti economici.

Art. 3 Durata e decorrenza

Il protocollo quadro entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al 31/12/2026.

Le Parti si riservano la facoltà di rinnovare con atto scritto il presente protocollo per periodi di pari durata, su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra, con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata AR o PEC.

Art. 4 Esclusività

In esecuzione del presente Protocollo, CONFIMEA SANITA' si impegna a non fornire i propri servizi ad altri Ordini dei Biologi sul territorio nazionale. Eventuali servizi ad altri ordini dei Biologi, verranno erogati per il tramite dell'Ordine dei Biologi della Lombardia;

Art. 5 Modifiche

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, il presente protocollo d'intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

Art. 6 Condizioni economiche

Il presente Protocollo Quadro non contempla oneri a carico delle parti.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, potranno essere, eventualmente, individuate risorse finanziarie, presso Enti/Istituzioni, all'uopo preposte.

Art. 7 Recesso

Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta, da notificare via pec con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 8 Codice di Comportamento

L'OBL, in quanto Ente pubblico non economico, ha adottato un proprio codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., così come previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Ai sensi dell'Art. 2 terzo comma del menzionato DPR l'OBL gli obblighi di condotta previsti dal codice devono essere estesi *"a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione."*

Il presente Protocollo, pertanto, si risolverà automaticamente in caso di accertate violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, consultabile su sito istituzionale

dell'Ordine ed il Codice di comportamento dei Dipendenti di cui al D.P.R. 16 APRILE 2013 N.62, adottato da OBL, sono visionabili sul sito istituzionale dell'Ordine

Art. 9 Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

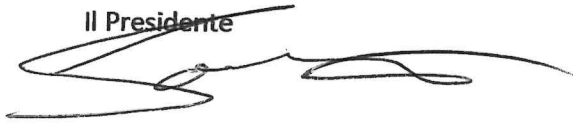
Art. 10 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Luogo e Data
Milano lì,

Confimea Sanità

Il Presidente



Ordine dei Biologi della Lombardia

Il Presidente

Dott. Rudy Alexander Rossetto

